

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 591

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BOLOGNESI, DE MARIA**

Modifiche al codice di procedura penale e altre disposizioni riguardanti l'assistenza, il sostegno e la tutela delle vittime di reati

*Presentata il 28 marzo 2013*

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'intento della presente proposta di legge è quello di riconoscere la posizione della vittima come soggetto debole, bisognoso di una tutela giuridica nel sistema penale sostanziale e processuale, conforme alla decisione quadro 2001/220/GAI del 15 marzo 2001 adottata dal Consiglio dell'Unione europea: un vero e proprio *standard* minimo di diritti che ciascun Paese membro deve garantire alle vittime del reato.

In gran parte dei Paesi europei la nuova normativa nel corso degli anni è stata calibrata, armonizzata. Nel nostro Paese sono operative misure e forme di assistenza solo a favore di alcune categorie di vittime (quelle del terrorismo e della

criminalità organizzata). Se si escludono le iniziative di amministrazioni regionali quali la Lombardia e l'Emilia-Romagna, le vittime della criminalità comune non sono state contemplate tra i beneficiari. Non si è tenuto conto di ciò che è stato deciso dal Consiglio europeo: normative che dovrebbero valere per l'intera Unione.

Il nostro Paese è già in ritardo, infatti il Consiglio aveva posto quale termine per l'attuazione della citata decisione 2001/220/GAI il mese di marzo 2002.

La presente proposta di legge ottempera alle conclusioni assunte dal Consiglio europeo di Tempere del 1999 e intende rendere operativi principi condivisi quale quello della non discriminazione fondata

sulla nazionalità e aspetti fondamentali della tutela, come il diritto all'informazione e all'assistenza.

Inoltre, per le vittime residenti all'interno dell'Unione europea, vengono applicati specifici istituti processuali, come l'esame testimoniale a distanza, attraverso il regime della video conferenza (articolo 4, comma 2).

Seguendo lo schema tracciato dall'Unione europea, l'articolato predisposto si muove in tre direzioni, per garantire: un'informazione alle vittime nelle sedi giudiziarie e amministrative, con servizi e organismi che intervengono a tale fine; una maggiore partecipazione e un riconoscimento all'interno del processo penale; un'assistenza di natura economica in grado di alleviarne il disagio ogni volta che l'autore di determinati reati non sia stato identificato, quando si determinino ragioni che rendano indispensabile, in assenza di altre fonti, un contributo finanziario da parte dello Stato.

Tra i compiti dello Stato, è stato inserito un sistema di conciliazione tra le parti, vittima e reo, e una valorizzazione degli strumenti necessari a promuovere la mediazione nell'ambito dei procedimenti penali [(articolo 3, comma 3, lettera d)].

Il testo elabora una vera e propria « tavola dei diritti » delle vittime di tutti i reati, sull'esempio del *Crime Victim's Bill of Right* degli Stati Uniti del 1990: gli interessi della vittima diventano completi, non limitati alla sola fase processuale.

All'articolo 1 viene definita la nozione di « vittima », basata sul diretto collegamento dell'offeso al danno subito, per consentire un'immediata identificazione e la realizzazione di forme di tutela.

L'articolo 2, seguendo la falsariga delle leggi emanate per i fatti che hanno creato maggiore allarme sociale (mafia, terrorismo, stragi), vengono determinate le vittime a tutela rafforzata.

La proposta di legge predispone un sistema adeguato e qualificato di informazione che, allo stato attuale, è garantito soltanto a chi è indagato, e in misura estremamente ridotta alla vittima. Un sistema di interventi integrato che coinvolge

oggetti istituzionali e privati, Ministeri ed enti locali, in modo da favorire la salvaguardia delle esigenze della vittima, assicurando ad essa un aiuto efficace nella soluzione delle difficoltà incontrate e delle sofferenze subite.

La proposta di legge, elaborata con la partecipazione di numerose associazioni di vittime, rafforza e amplia le garanzie nei confronti delle vittime soprattutto nei primi difficili contatti con le istituzioni, evidenzia il ruolo della persona offesa nelle varie fasi del processo penale, compresa quella esecutiva, attribuendo poteri di impulso, stimolo, collaborazione e controllo atte a far valere le proprie pretese di giustizia, contribuendo alla corretta impostazione dell'accusa, anche prima e indipendentemente dalla costituzione in giudizio come parte civile. Per questo vengono suggerite alcune modifiche a disposizioni del codice di rito, volte ad assicurare la partecipazione attiva della persona offesa dal reato al procedimento fin dalla fase delle indagini preliminari, mediante l'attribuzione di una serie di diritti e facoltà di particolare rilievo.

L'informazione viene garantita alle vittime di reato dallo « Sportello per le vittime dei reati », istituito presso l'ufficio territoriale di Governo.

Al regolamento di esecuzione spetta il compito di verificare la formazione e la professionalità dei soggetti istituzionali abilitati all'attività di informazione (polizia, autorità giudiziaria e sportello), indicando alla vittima i percorsi da seguire, da quelli strettamente connessi all'*iter* giudiziario (presentazione della denuncia, modo di contattare un avvocato, costituzione di parte civile eccetera) a quelli di carattere sanitario e psicologico, fino a quelli attinenti all'assistenza (modalità di accesso al Fondo di assistenza alle vittime di reati eccetera).

Un altro aspetto qualificante della proposta di legge riguarda la costituzione di un Fondo di assistenza alle vittime di reati destinato a far ottenere alle vittime una riparazione altrimenti difficile da avere per altre vie. Le vittime hanno accesso al Fondo se subiscono reati di maggiore

allarme sociale, di carattere doloso, contro la persona e l'incolumità pubblica. Si ritiene opportuno limitare il diritto di accesso solo ad alcune categorie di soggetti (persona offesa o determinati superstiti in caso di morte della persona offesa). Si prevede un limite massimo di riparazione, così da evitare strumentalizzazioni e dispersioni di denaro, ancorando l'esercizio del relativo diritto a condizioni processualmente certe (una sentenza irrevocabile di condanna, un decreto di archiviazione per essere rimasti ignoti gli autori del crimine).

Viene poi istituito un organismo tecnico specializzato (il Comitato per l'assistenza e

il sostegno delle vittime dei reati). Non appare opportuno affidare agli organi istituzionali già esistenti compiti e attribuzioni che esigono una speciale sensibilità e preparazione al problema delle vittime. Il Comitato non deve limitarsi infatti ad accertare e applicare le norme concernenti la riparazione pecuniaria, ma deve assicurare la migliore assistenza alle vittime, promuovendo inchieste e ricerche, sviluppando servizi di assistenza, sensibilizzando quelli già esistenti. In questo quadro, risulta determinante collegarsi agli sportelli istituiti su tutto il territorio nazionale, così da realizzare un contatto diretto e immediato con le vittime in atto e potenziali.

## PROPOSTA DI LEGGE

---

### ART. 1.

*(Ambito di applicazione).*

1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle vittime di tutti i reati commessi nel territorio dello Stato, cittadini e stranieri, nei limiti e alle condizioni da essa stabiliti.

2. Si intende per « vittima » la persona offesa dal reato e, quando questa sia deceduta in conseguenza del reato, i suoi prossimi congiunti, chi è legato alla persona offesa dal vincolo di adozione e chi, pur non essendo suo coniuge, come tale conviveva stabilmente con essa.

### ART. 2.

*(Vittime a tutela rafforzata).*

1. Restano salve, se più favorevoli, le disposizioni a tutela delle vittime di determinati reati previste dalle seguenti leggi:

- a) legge 20 ottobre 1990, n. 302;
- b) legge 8 agosto 1995, n. 340;
- c) legge 7 marzo 1996, n. 108;
- d) legge 31 marzo 1998, n. 70;
- e) legge 23 novembre 1998, n. 407;
- f) legge 23 febbraio 1999, n. 44;
- g) legge 22 dicembre 1999, n. 512.

### ART. 3.

*(Contenuto e obiettivi).*

1. Lo Stato, le regioni e le autonomie locali promuovono, organizzano e curano l'assistenza, pronta e gratuita, delle vittime di tutti i reati assicurando loro le informazioni indicate dall'articolo 4 e fornendo

loro, a seconda del tipo di reato subito, il necessario sostegno psicologico, morale, sanitario, legale e finanziario con personale specializzato, attrezzato e sensibilizzato ai loro problemi in particolare con riferimento al personale di polizia giudiziaria e agli operatori del settore della giustizia, nei limiti e alle condizioni previsti dalla presente legge.

2. Lo Stato e gli enti di cui al comma 1, secondo le rispettive attribuzioni:

*a)* promuovono e sviluppano presidi e servizi pubblici di assistenza a favore della vittima in funzione delle sue specifiche necessità, tenendo conto della sua eventuale condizione di particolare vulnerabilità;

*b)* favoriscono l'attività delle associazioni di volontariato, coordinandola con quella dei servizi pubblici, con specifico riguardo alle vittime dei reati particolarmente vulnerabili o traumatizzate;

*c)* incentivano sistemi assicurativi adeguati a favore delle vittime.

3. Lo Stato, in particolare:

*a)* garantisce la necessaria protezione della sicurezza personale della vittima quando esiste una seria minaccia di atti di ritorsione o di intromissione nella sfera della sua vita privata, nonché della sua riservatezza;

*b)* assicura l'assistenza giudiziaria prevista dalla parte III del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni, alle condizioni stabilite dall'articolo 98, comma 1-*bis*, del codice di procedura penale, come introdotto dall'articolo 5, comma 1, lettera *c)*, della presente legge;

*c)* predispone procedure giudiziarie ed extragiudiziarie per consentire entro tempi ragionevoli la riparazione del danno patrimoniale o non patrimoniale cagionato dal reato, sia da parte dell'autore del reato che da parte di appositi organismi pubblici

quando la persona offesa non può ottenere il risarcimento ad altro titolo;

*d)* incoraggia prima o durante il processo penale procedure di mediazione e di conciliazione tra la vittima e l'autore del reato, anche ai fini del risarcimento del danno da parte del suo autore per i reati perseguibili a querela, per i reati commessi da minorenni e per i reati in relazione ai quali tali procedure si rivelino idonee alla concreta tutela degli interessi della vittima.

#### ART. 4.

*(Diritto di informazione).*

1. Al fine di rispondere tempestivamente alle sue necessità e di salvaguardare con efficacia i suoi interessi, la persona offesa dal reato, anche se residente in un altro Stato, ha il diritto di essere informata:

*a)* dei tempi, dei modi e dei luoghi relativi alla presentazione della denuncia o della querela;

*b)* delle forme di assistenza che può ricevere e degli organismi ai quali può rivolgersi per ottenerle, anche per quanto attiene l'assistenza legale e il patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti, nonché delle modalità di risarcimento dei danni patrimoniali o non patrimoniali subiti da parte dell'autore del reato e dei benefici concessi da parte dello Stato ai sensi dell'articolo 7;

*c)* delle condizioni e delle misure poste a protezione della vita privata e dell'incolumità fisica propria e dei suoi familiari, ogni volta se ne ravvisi la necessità, in funzione della qualità di persona informata sui fatti o di testimone che può assumere nel processo;

*d)* dei risultati delle indagini, quando ne abbia fatto espressa richiesta e ciò non pregiudichi la corretta prosecuzione delle indagini stesse.

2. La persona offesa dal reato residente in un altro Stato ha diritto di sporgere denuncia dinanzi all'autorità competente dello Stato di residenza che, se non ritiene di dover esercitare la propria competenza, è tenuta a trasmetterla senza ritardo all'autorità giudiziaria italiana territorialmente competente. La persona offesa dal reato, residente in uno Stato membro dell'Unione europea, può chiedere che le sue indicazioni siano raccolte a mezzo di videoconferenza o di teleconferenza, ai sensi delle disposizioni per l'audizione delle vittime residenti all'estero, di cui agli articoli 10 e 11 della Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 29 maggio 2000, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee C 197 del 12 luglio 2000.

3. Le informazioni di cui al presente articolo sono fornite dalla polizia giudiziaria e dallo sportello di cui all'articolo 10, nell'ambito delle rispettive attribuzioni.

#### ART. 5.

*(Modifiche al codice di procedura penale).*

1. Al fine di consentire alla persona offesa dal reato l'esercizio dei poteri necessari alla tutela dei suoi interessi in tutte le fasi processuali, indipendentemente dalla sua costituzione in giudizio come parte civile, al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 79 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 3-bis. Se la persona offesa da uno dei reati di cui agli articoli 285, 289-bis, 422, 575, 576, 577, 582, 583, 585, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 630 del codice penale si costituisce parte civile, il giudice fa notificare al Comitato per l'assistenza e il sostegno alle vittime dei reati il relativo verbale »;

b) all'articolo 90, comma 3, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , da

chi è ad essa legato dal vincolo di adozione e da chi, pur non essendo suo coniuge, conviveva stabilmente con essa »;

c) all'articolo 98 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« *1-bis*. Alla persona offesa dal reato si applicano le disposizioni della parte III del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni, ad esclusione degli articoli 76 e 77, relativi alle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, quando si tratti delle vittime definite a tutela rafforzata ai sensi della legislazione vigente »;

d) all'articolo 293, comma 3, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « dell'imputato e al difensore della persona offesa dal reato »;

e) all'articolo 306, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« *1-bis*. L'ordinanza che dispone la liberazione della persona sottoposta alle indagini o dell'imputato è comunicata alla persona offesa da uno dei reati di cui all'articolo 79, comma 3-*bis* »;

f) agli articoli 392, commi 1, alinea, e 2, e 393, comma 4, dopo le parole: « il pubblico ministero » sono inserite le seguenti: « , la persona offesa dal reato »; al citato articolo 392, comma 1-*bis*, le parole: « anche su richiesta della persona offesa, » sono sostituite dalle seguenti: « la persona offesa dal reato »;

g) l'articolo 394 è abrogato;

h) all'articolo 396, comma 1:

1) dopo le parole: « il pubblico ministero » sono inserite le seguenti: « , la persona offesa dal reato »;

2) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: « dalla persona sottoposta alle indagini » sono inserite le seguenti: « o dalla persona offesa dal reato »;

3) al secondo periodo, dopo le parole: « La persona sottoposta alle inda-



gini » sono inserite le seguenti: « o la persona offesa dal reato »;

*i)* all'articolo 397, comma 1, dopo le parole: « dalla persona sottoposta alle indagini » sono inserite le seguenti: « o dalla persona offesa dal reato »;

*l)* all'articolo 408, comma 3, le parole: « dieci giorni » sono sostituite dalle seguenti: « venti giorni »;

*m)* all'articolo 410, il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Con l'opposizione alla richiesta di archiviazione la persona offesa dal reato chiede al giudice di provvedere ai sensi dell'articolo 409, comma 5, ovvero chiede la prosecuzione delle indagini preliminari, indicando, a pena di inammissibilità, l'oggetto dell'investigazione suppletiva e i relativi elementi di prova »;

*n)* all'articolo 412, comma 1, e all'articolo 413, comma 2, le parole: « trenta giorni » sono sostituite dalle seguenti: « sessanta giorni »;

*o)* all'articolo 415-*bis*:

1) al comma 1, le parole: « alla persona sottoposta alle indagini e al difensore » sono sostituite dalle seguenti: « alla persona sottoposta alle indagini, alla persona offesa dal reato e ai loro difensori »;

2) al comma 2, le parole: « l'indagato e il suo difensore » sono sostituite dalle seguenti: « l'indagato, la persona offesa dal reato e i loro difensori »;

*p)* all'articolo 548, comma 3, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « nonché alla persona offesa dal reato che ne abbia fatto richiesta nel corso del procedimento »;

*q)* all'articolo 666, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

« 3-*bis*. Nel caso previsto dall'articolo 682, l'avviso è comunicato anche alla persona offesa da uno dei reati di cui all'articolo 79, comma 3-*bis* ».

## ART. 6.

*(Fondo di assistenza alle vittime dei reati).*

1. È istituito presso il Ministero della giustizia il Fondo di assistenza alle vittime dei reati, di seguito denominato « Fondo ».

2. Il Fondo è alimentato:

a) da un contributo fisso dello Stato;

b) dagli introiti derivanti dall'applicazione di un'aliquota dell'imposta di bollo sugli atti giudiziari, fissata annualmente con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia;

c) da una quota degli introiti derivanti dall'irrogazione della pena pecuniaria della multa, fissata annualmente con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

d) da una quota degli introiti derivanti dalle ritenute erariali operate sulle retribuzioni dei detenuti ammessi al lavoro interno ed esterno agli istituti di prevenzione e pena, ai sensi della legge 26 luglio 1975, n. 354, fissata annualmente con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali;

e) dalle economie di gestione del Fondo realizzate nel corso di ogni anno in relazione agli indennizzi non corrisposti o revocati, nonché alle somme provenienti da azioni di rivalsa, computate per intero o tenuto conto dei rimborsi già ricevuti;

f) da donazioni e lasciti da chiunque effettuati.

3. Il Fondo ha carattere sussidiario ed è surrogato, quanto alle somme corrisposte agli aventi diritto, nei diritti della persona offesa costituitasi parte civile o che ha proposto l'azione civile davanti al giudice civile verso il condannato al risarcimento del danno.

4. L'elargizione è concessa in relazione ai delitti indicati all'articolo 7, comma 1, e copre in via equitativa la perdita di entrate anche conseguenti a invalidità temporanea o permanente, le spese mediche e ospedaliere, le spese funerarie e, per le persone a carico, la perdita degli alimenti.

5. L'elargizione è erogata indipendentemente dalle condizioni economiche e dall'età della persona offesa dal reato o dei soggetti beneficiari e dal diritto al risarcimento del danno a essi spettante nei confronti del condannato.

6. L'elargizione è corrisposta, nei limiti della dotazione del Fondo, in misura proporzionale all'ammontare del danno e comunque non superiore a 1.500.000 euro. Se il danno è coperto, anche in parte, da contratto di assicurazione o se per lo stesso danno è stato ottenuto un rimborso a qualsiasi titolo da altra amministrazione pubblica, l'elargizione è concessa per la sola parte che eccede la somma liquidata o che può essere liquidata altrimenti.

7. L'elargizione è esente dal pagamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

8. In casi motivati di bisogno urgente di assistenza economica della persona offesa dal reato, il Fondo può provvedere a corrispondere un'anticipazione fino al massimo di un quarto della somma presumibilmente spettante, quando sia intervenuta una sentenza penale di condanna anche non definitiva e la persona offesa si sia costituita parte civile o abbia comunque proposto azione civile davanti al giudice civile. In tale caso il Fondo si surroga nei diritti della persona offesa per l'ammontare delle somme anticipate, ovvero ne chiede la restituzione quando il risarcimento non sia stato ottenuto altrimenti.

#### ART. 7.

*(Presupposti e condizioni  
per l'accesso al Fondo).*

1. Ha diritto di accesso al Fondo, entro i limiti delle disponibilità finanziarie annuali dello stesso, la persona offesa che

non ha potuto conseguire il risarcimento del danno patrimoniale o non patrimoniale cagionato dal reato ovvero la rifu- sione delle spese e degli onorari di costi- tuzione di parte civile e di difesa, quando è deceduto o, successivamente alla sen- tenza irrevocabile di condanna, si è sot- tratto all'adempimento delle obbligazioni civili o è rimasto ignoto o è stato pro- sciolto per prescrizione l'autore dei se- guenti reati consumati:

a) devastazione, saccheggio e strage allo scopo di attentare alla sicurezza dello Stato, di cui all'articolo 285 del codice penale;

b) sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione, di cui all'arti- colo 289-*bis* del codice penale;

c) strage, di cui all'articolo 422 del codice penale;

d) omicidio, di cui all'articolo 575 del codice penale, od omicidio aggravato, di cui agli articoli 576 e 577 del medesimo codice;

e) lesioni personali gravissime, aggra- vate dall'uso delle armi, di cui agli articoli 582, 583 e 585 del codice penale;

f) omicidio preterintenzionale, appro- vato ai sensi dell'articolo 585 del codice penale;

g) violenza sessuale, violenza sessuale aggravata, atti sessuali con minorenne, corruzione di minorenne, violenza sessuale di gruppo, di cui agli articoli 609-*bis*, 609-*ter*, 609-*quater*, 609-*quinqies* e 609-*octies* del codice penale;

h) sequestro di persona a scopo di estorsione, di cui all'articolo 630 del codice penale.

2. L'elargizione è concessa a domanda della persona offesa ovvero, in caso di morte della persona offesa, di uno dei soggetti indicati al comma 4.

3. La domanda per l'elargizione deve essere presentata allo sportello di cui al- l'articolo 10, a pena di decadenza, entro il termine di un anno dalla data del deposito

della sentenza irrevocabile o dell'ordinanza di archiviazione di cui all'articolo 8, comma 7, lettera *a*).

4. Se, in conseguenza dei delitti previsti al comma 1, la persona offesa perde la vita, l'accesso al Fondo è concesso, secondo le statuizioni della sentenza di condanna:

*a*) al coniuge e ai figli;

*b*) ai genitori;

*c*) ai fratelli e alle sorelle;

*d*) al convivente *more uxorio* e agli altri soggetti indicati all'articolo 1, comma 2, se conviventi nei tre anni precedenti la morte.

5. Fermo restando l'ordine indicato al comma 4, nell'ambito delle categorie di soggetti previste dalle lettere *a*), *b*) e *c*) del medesimo comma, l'elargizione è ripartita, in caso di concorso di più soggetti, secondo le disposizioni sulle successioni legittime previste dal codice civile, alle medesime condizioni stabilite per la persona deceduta.

6. L'elargizione è rifiutata o, se concessa, è revocata:

*a*) se si accerta l'insussistenza dei presupposti della stessa;

*b*) se si accerta che la persona offesa o uno dei superstiti indicati al comma 4 ha concorso alla commissione del reato che dà accesso al Fondo ovvero di reati che siano connessi con il medesimo ai sensi dell'articolo 12 del codice di procedura penale;

*c*) se nei confronti della persona offesa o dei superstiti indicati al comma 4, alla data di presentazione della domanda, è in corso un procedimento o è stata pronunciata sentenza irrevocabile di condanna per uno dei reati di cui all'articolo 407, comma 2, del codice di procedura penale ovvero è in corso un procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione o è stata applicata in via definitiva una misura di prevenzione personale prevista dalla legge 27 dicembre 1956,

n. 1423, diversa dall'avviso orale, o una misura di prevenzione personale prevista dalla legge 31 maggio 1965, n. 575;

*d)* se l'elargizione ottenuta è destinata dall'avente diritto a finalità contrarie al buon costume o all'ordine pubblico.

7. L'elargizione è revocata in tutto o in parte se, dopo la sua concessione, sono effettuati per il medesimo danno risarcimenti o rimborsi a qualunque titolo a opera di imprese assicuratrici o di amministrazioni pubbliche.

#### ART. 8.

*(Comitato per l'assistenza e il sostegno delle vittime dei reati).*

1. Presso il Ministero della giustizia è istituito il Comitato per l'assistenza e il sostegno delle vittime dei reati, di seguito denominato « Comitato ».

2. Il Comitato è presieduto dal Ministro della giustizia o, per sua delega, da un sottosegretario di Stato.

3. Il Comitato è composto:

*a)* da un rappresentante del Ministero della giustizia;

*b)* da un rappresentante del Ministero dell'interno;

*c)* da un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze;

*d)* da un rappresentante del Ministero della salute;

*e)* da un avvocato, designato dal Consiglio nazionale forense, scelto tra professionisti di comprovata esperienza nell'attività di solidarietà nei confronti delle vittime;

*f)* da uno psicologo, designato dal Consiglio nazionale dell'Ordine degli psicologi, scelto con il criterio indicato alla lettera *e*);

*g)* da un esperto di vittimologia, designato dalla Società italiana di vittimologia;

*h)* da un docente di diritto penale e da un docente di diritto processuale penale;

*i)* da due esponenti delle autonomie locali territoriali designati dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni;

*l)* da sei membri delle associazioni per l'assistenza e il sostegno delle vittime, di cui tre appartenenti alle associazioni delle vittime definite a tutela rafforzata ai sensi dell'articolo 2 e tre scelti dalle associazioni più rappresentative delle altre categorie di vittime, nominati dal Ministro della giustizia, assicurando la rotazione tra le diverse associazioni, su indicazione delle associazioni medesime;

*m)* da un rappresentante della Concessionaria servizi assicurativi pubblici – CONSAP Spa, senza diritto di voto.

4. I componenti del Comitato durano in carica quattro anni e l'incarico non è rinnovabile per più di una volta.

5. La gestione del Fondo è attribuita alla CONSAP Spa, che vi provvede per conto del Ministero della giustizia sulla base di apposita concessione, a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione previsto dall'articolo 12.

6. Gli organi preposti alla gestione del Fondo e i relativi uffici di supporto tecnico-amministrativo sono tenuti al segreto circa i soggetti interessati all'accesso e alle procedure di elargizione.

7. La corresponsione delle elargizioni richieste ai sensi dell'articolo 7 è disposta con delibera del Comitato nel termine di centoventi giorni dalla data di presentazione della domanda, previa verifica:

*a)* dell'esistenza di una sentenza irrevocabile di condanna o di un'ordinanza di archiviazione per estinzione del reato per morte o perché è ignoto l'autore del reato e della legittimazione attiva del richiedente;

b) dell'inesistenza, alla data di presentazione della domanda, di una delle ipotesi previste dall'articolo 7, commi 6 e 7.

8. Se necessario ai fini della completezza dei documenti posti a base della richiesta di accesso al Fondo, il Comitato invita l'interessato a fornire documentazione integrativa e può ottenere dall'autorità giudiziaria competente, anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale, copie di atti di procedimenti penali e informazioni scritte sul loro contenuto ritenute indispensabili per la decisione. L'autorità giudiziaria provvede senza ritardo e può rigettare la richiesta con decreto motivato. Le copie e le informazioni acquisite sono coperte dal segreto di ufficio e sono custodite e trasmesse in forme idonee ad assicurare la massima riservatezza.

#### ART. 9.

##### *(Attribuzioni del Comitato).*

##### 1. Il Comitato:

a) assicura l'osservanza delle norme poste a tutela dei diritti della persona offesa dal reato;

b) acquisisce i dati relativi alle necessità delle vittime e ai tassi di vittimizzazione dei gruppi più deboli al fine di programmare interventi adeguati nel settore anche mediante inchieste e ricerche atte a prevenire la vittimizzazione;

c) indica le linee di indirizzo e di programma per le attività degli sportelli di cui all'articolo 10 e delle istituzioni pubbliche e private di assistenza alle vittime operanti sul territorio dello Stato, differenziando i relativi servizi a seconda del tipo di reato subito;

d) delibera sulle domande di elargizione, fissandone il relativo ammontare, tenendo conto dell'entità del danno patrimoniale e non patrimoniale subito dalla persona offesa dettagliatamente documentato, delle eventuali priorità in funzione



delle sue necessità immediate, di eventuali altri risarcimenti o rimborsi dalla stessa ottenuti a qualunque titolo per i medesimi danni, stabilendo altresì se l'elargizione debba essere corrisposta in una o più soluzioni;

e) delibera sulla concessione dell'elargizione prevista dall'articolo 6, comma 4;

f) delibera sulla revoca dell'elargizione nei casi previsti dall'articolo 7, commi 6 e 7;

g) promuove, sviluppa e assicura la cooperazione con gli altri Stati ai fini di una più efficace tutela degli interessi della vittima non residente nel territorio dello Stato italiano.

#### ART. 10.

*(Sportello per le vittime dei reati).*

1. Presso ogni ufficio territoriale del Governo è istituito uno sportello per le vittime dei reati, di seguito denominato « sportello ».

2. Lo sportello attua le linee di indirizzo e di programma del Comitato. In particolare:

a) coordina le attività delle istituzioni pubbliche e private operanti nel settore sul territorio;

b) fornisce i dati relativi alle necessità delle vittime e ai tassi di vittimizzazione rilevati periodicamente nel territorio;

c) fornisce adeguata informazione sui diritti delle vittime ai sensi dell'articolo 3, predisponendo le opportune iniziative e misure sul territorio al fine di prevenire la vittimizzazione e favorire la tutela e la solidarietà nei confronti delle vittime e dei soggetti a rischio di vittimizzazione;

d) trasmette al Comitato le domande di accesso al Fondo, corredandole, se necessario, degli elementi essenziali alla decisione e segnalando le integrazioni documentali necessarie.

## ART. 11.

*(Giornata della memoria).*

1. Al fine di assicurare la conservazione della memoria delle vittime degli eventi delittuosi che hanno destato maggiore allarme sociale, è istituita una « Giornata della memoria », da celebrare nelle scuole di ogni ordine e grado il 12 dicembre di ogni anno.

## ART. 12.

*(Regolamento di attuazione).*

1. Con regolamento da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, il Governo adotta norme per:

a) disciplinare gli aspetti connessi alla riservatezza del procedimento;

b) individuare, in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 6, le modalità di gestione del Fondo;

c) stabilire i principi cui deve uniformarsi il rapporto concessorio tra il Ministero della giustizia e la CONSAP Spa in relazione a quanto previsto dall'articolo 8, comma 5, individuando, nell'ambito dello stesso Ministero, gli uffici preposti alla gestione di tale rapporto e di supporto al Comitato;

d) razionalizzare e armonizzare le procedure di informazione, assistenza e sostegno delle vittime per garantire loro l'effettiva fruizione dei benefici previsti dalla presente legge;

e) disciplinare il contenuto della domanda e la documentazione a corredo della stessa, nonché l'istruttoria e i termini del procedimento, compresi i casi di sospensione del procedimento stesso;

f) definire i criteri per la corrispondenza delle elargizioni dovute in modo che, in caso di disponibilità finanziarie insuf-

ficienti nell'anno di riferimento a soddisfarle, sia possibile per gli aventi diritto un accesso al Fondo in quota proporzionale e l'integrazione delle somme non percepite dal Fondo negli anni successivi, senza interessi, rivalutazioni e oneri aggiuntivi;

g) regolare la procedura e le modalità di surrogazione del Fondo nei diritti della persona offesa costituitasi parte civile o che ha promosso azione civile davanti al giudice civile verso il condannato al risarcimento del danno, ovvero nel recupero delle somme corrisposte a titolo di anticipazione;

h) dettare le norme necessarie per l'organizzazione e il funzionamento del Comitato, degli sportelli e dell'ufficio di supporto al Comitato, indicando i criteri di individuazione delle associazioni più rappresentative di cui all'articolo 8, comma 3, lettera l), i membri supplenti di tutte le associazioni ivi previste, nonché l'entità dei compensi spettanti ai singoli componenti e le modalità di finanziamento della relativa attività.

2. Lo schema di regolamento di cui al comma 1 è trasmesso alle Camere, entro il quarantacinquesimo giorno antecedente alla scadenza del termine di cui al medesimo comma 1, per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, da rendere entro trenta giorni dalla data di assegnazione. Decorso tale ultimo termine, il regolamento è emanato anche in mancanza del parere.

#### ART. 13.

*(Disposizioni particolari a favore delle vittime a tutela rafforzata).*

1. L'importo dell'assegno vitalizio previsto dall'articolo 2, comma 1, della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni, è elevato a 1.000 euro mensili.

2. L'importo dell'elargizione prevista dall'articolo 1, comma 1, della legge 20 ottobre 1990, n. 302, e successive modificazioni, è elevato a 500.000 euro.

3. Gli importi già corrisposti a titolo di speciali elargizioni previsti dall'articolo 12, comma 3, della legge 20 ottobre 1990, n. 302, e successive modificazioni, sono soggetti a riliquidazione in base alla disposizione di cui al comma 2 del presente articolo.

4. Il valore del punto percentuale di invalidità previsto dall'articolo 1, comma 1, della legge 20 ottobre 1990, n. 302, e successive modificazioni, è elevato a 5.000 euro.

5. Le variazioni stabilite dal presente articolo decorrono dal 1° gennaio 1963.

#### ART. 14.

*(Relazione alle Camere).*

1. Il Ministro della giustizia presenta ogni anno alle Camere una relazione sulle iniziative e sulle misure adottate a favore delle vittime dei reati in attuazione delle disposizioni della presente legge.

